

Contributi: Circolare PC/02/CVdel 12/gen/2005

Contributi: Circolare PC/02/CV del 12/gen/2005

OGGETTO:

- 1) minimali di retribuzione per l'anno 2005 e contributi settimanali;
- 2) contribuzione aggiuntiva 1% di cui all'art.3 ter della legge n.438/92;
- 3) variazione aliquota IVS;
- 4) Aggiornamenti DASM;
- 5) Obbligo di presentazione delle denunce contributive mensili

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA

A TUTTE LE AZIENDE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ISCRITTE

Loro Sedi

ALLA F.N.S.I.

Roma

ALLA F.I.E.G.

Roma e Milano

AL COORDINAMENTO AER-ANTI E CORALLO

Ancona

ALL'UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

Roma

AGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA

Loro Sedi

ALLA CASAGIT

Roma

OGGETTO:

- 1) minimali di retribuzione per l'anno 2005 e contributi settimanali;
- 2) contribuzione aggiuntiva 1% di cui all'art.3 ter della legge n.438/92;
- 3) variazione aliquota IVS;
- 4) Aggiornamenti DASM;
- 5) Obbligo di presentazione delle denunce contributive mensili;

1) Minimali di retribuzione per l'anno 2005.

Si rende noto che i minimali retributivi previsti dall'art.7 del D.L. n. 463/83 convertito con modificazioni in legge n. 638/83 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 01/01/2005, risultano determinati in **Euro 39,90** giornalieri, pari a **Euro 1.037,40** mensili

Si ricorda che le vigenti disposizioni legislative prevedono che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all'importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva (D.L. n.338/89 convertito in legge n.389/1989).

Si fa presente che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle predette contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva. Infatti, l'art.2 - comma 25 - della legge 549/95 ha disposto che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria. Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG, e - limitatamente al settore giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale - il contratto stipulato tra la FNSI ed il coordinamento Aeranti-Corallo.

In relazione ai rapporti di lavoro regolati dall'art.2 o 12 del CNLG Fieg/Fnsi (qualifica di collaboratore o corrispondente) - che non sono legati alla presenza quotidiana - le contribuzioni dovute all'INPGI non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori al suddetto importo minimo mensile.

Per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione - titolari di un rapporto di lavoro regolato dal CCNL del comparto pubblico di appartenenza - tenuto conto del particolare status giuridico, le retribuzioni minime di riferimento sono, invece, quelle relative al contratto collettivo loro applicato.

A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i giornalisti ai quali si applichi la normativa contributiva prevista per gli apprendisti, i contributi settimanali, dovuti in luogo del contributo intero, al netto del contributo di maternità che è dovuto all'INPS, sono **provvisoriamente** fissati in **Euro 2,83** (senza quota INAIL). Resta fermo il contributo a carico del lavoratore, pari all' 8,69%.

Qualora, a seguito dei dati definitivi relativi all'inflazione per l'anno 2004, il suddetto minimo giornaliero e il predetto contributo settimanale dovessero subire delle variazioni, l'Istituto provvederà a darne tempestiva comunicazione. In tale comunicazione saranno, altresì, indicate le modalità ed i termini per effettuare gli eventuali conguagli che dovessero rendersi necessari.

2) contribuzione aggiuntiva 1% di cui all'art.3 ter della legge n.438/92.

Si comunica che, relativamente all'anno 2005, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l'aliquota aggiuntiva dell'1% (posta a carico del dipendente), prevista dall'art.3 ter della legge n.438/92 è pari a **Euro 38.291,00** (importo pari alla 1^ fascia di retribuzione pensionabile - art.7 Regolamento INPGI). L'importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a **Euro 3.191,00**.

Si conferma, altresì, che il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro. Per le modalità di determinazione e versamento si rimanda alle disposizioni già impartite con precedenti circolari.

A seguito di numerose richieste di chiarimento, soprattutto da parte delle Pubbliche Amministrazioni, si precisa che in base all'art.12, comma 9, della legge 30/04/1969 n.153, come da ultimo modificato dall'art.6 del decreto legislativo 2/09/1997 n. 314, "*le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione*". Di conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettate a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell'1% di cui all'art.3 ter della legge n.438/92.

3) Variazione aliquota IVS.

Si ricorda che - a decorrere dal 1° gennaio 2005 - l'aliquota contributiva IVS (assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti) è fissata al 28,97%, di cui 8,69% a carico del dipendente e 20,28% a carico del datore di lavoro (vedi Circolare INPGI n. 32 del 4/11/2004).

4) Aggiornamenti procedura DASM.

necessario procedere all'aggiornamento del software relativo a tale procedura. Tali aggiornamenti (variazioni delle aliquote contributive, dei minimi imponibili, ecc.) - a decorrere dal 17 gennaio 2005 - possono essere acquisiti direttamente dal sito internet dell'Istituto www.inpgi.it, nella sezione "notizie per le aziende" - "i nostri servizi". Le aziende che non abbiano accesso alla rete internet potranno richiedere l'invio dell'aggiornamento DASM direttamente agli uffici INPGI (fax 06 8578300).

Con l'occasione, si ricorda che - in attesa della predisposizione delle procedure per la trasmissione telematica - a decorrere dal mese di luglio 2004, la denuncia mensile delle contribuzioni dovute all'INPGI può essere predisposta soltanto con procedura DASM.

5) Obbligo di presentazione delle denunce contributive mensili.

Si segnala che - negli ultimi tempi - si è registrato un aumento delle aziende che omettono, o comunque ritardano, l'inoltro delle denunce contributive mensili.

Si fa presente che la mancata o ritardata presentazione delle denunce entro i termini stabiliti (giorno 20 del mese successivo a quello del periodo di paga di riferimento), anche nei casi in cui l'azienda abbia regolarmente pagato la contribuzione dovuta, oltre a produrre un'inadempienza ad un preciso obbligo di legge (art.6 -legge n.1122/55 e DM 24/02/1984), comporta notevoli disservizi per l'Istituto, che non può procedere all'accertamento delle contribuzioni ed all'aggiornamento delle posizioni contributive individuali dei giornalisti. L'Istituto, in assenza della presentazione delle suddette denunce mensili, si vedrà costretto alla acquisizione d'ufficio delle stesse tramite il proprio Servizio Ispettivo.

Di conseguenza, si raccomanda la puntuale presentazione delle denunce contributive mensili, anche nei casi in cui la contribuzione dovuta non sia stata regolarmente pagata.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria I. Iorio

▲ [_ \(#top\) torna in alto \(#top\)](#) ▲